

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

01252-2018

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'
SANITARIA

R.G.N. 3650/2015

Num. 1252

Rep. C.I.

Ud. 05/07/2017

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -
- Dott. IRENE AMBROSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3650-2015 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,

(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentati e difesi

dall'avvocato (omissis) giusta procura a margine

del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(omissis) , (omissis) , AULSS N (omissis) DI

(omissis) ;

2017
1534

- intimati -

Nonché da:

(omissis) , (omissis) quali eredi di
(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis) giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

AULSS N (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), (omissis) , (omissis)
(omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1097/2014 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) ;

I FATTI

(omissis) e (omissis), in proprio e quali rappresentanti del figlio minore (omissis), convennero dinanzi al Tribunale di Venezia la USLL (omissis) (omissis), il primario del reparto di ginecologia, (omissis), ed il ginecologo (omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguente alla omessa diagnosi, in epoca prenatale, della grave patologia da cui era risultato affetto il nascituro.

Esposero gli attori che le ecografie compiute dal dott. (omissis) avrebbero già potuto e dovuto evidenziare, fin dalla sedicesima settimana di gravidanza, la mielomeningocele da cui era affetto il feto, e che tale condizione patologica poteva e doveva essere resa nota alla gestante per consentirle di esercitare il diritto all'interruzione della gravidanza stessa.

I convenuti, nel costituirsi, ecceperono che le prime ecografie risalivano alla diciannovesima settimana di gestazione, che mancava la prova della volontà della madre di interrompere la gravidanza in epoca successiva al novantesimo giorno – stanti le condizioni previste dall'art. 6 della legge 194/1978 – e che la tempestiva diagnosi di spina bifida rientrava nell'ambito delle prestazioni sanitarie di speciale difficoltà, ex art. 2236 c.c.

Il dott. (omissis), dal suo canto, aggiunse di non essere mai stato partecipe delle indagini ecografiche eseguite dal (omissis), e di essersi attivato per segnalare alla direzione sanitaria l'inadeguatezza delle prestazioni ecografico-ostetriche del reparto da lui diretto.

Il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva, accolse la domanda nei confronti del solo (omissis).

Avverso la sentenza venne proposta una prima impugnazione, da parte del (omissis), cui resistettero i coniugi (omissis) proponendo a loro volta appello incidentale, con il quale chiesero l'estensione della condanna anche al (omissis).

Una seconda impugnazione venne poi proposta dagli stessi appellanti incidentali, che chiesero l'ulteriore estensione della condanna nei confronti della USLL.

Nel secondo procedimento, si costituirono il (omissis), che eccepì la tardività dell'impugnazione proponendo a sua volta appello incidentale, ed il (omissis), che, eccepita a sua volta la tardività del gravame, propose dal suo canto appello incidentale condizionato.

La Corte di appello di Venezia, riunite le impugnazioni *hinc et inde* proposte, e dichiarata la inammissibilità per tardività del secondo gravame, rigettò la domanda risarcitoria dei coniugi (omissis).

Avverso la sentenza della Corte (omissis) e (omissis) hanno proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura.

Glie eredi (omissis) resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. *l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti con specifico riferimento alla responsabilità dell'AULSS*, nonché, ai sensi

dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la *violazione e falsa applicazione degli artt. 326, 327, 332, 343 c.p.c., 1218, 1292, 1293 c.c.*

Il motivo, al di là dei non marginali profili di inammissibilità da cui è affetto (denunciandosi congiuntamente, con esso, un vizio di violazione di legge processuale ed un vizio di violazione di legge sostanziale relativo alla mancata affermazione di responsabilità della Ausl) è assorbito dall'esame (e dal rigetto) del motivo che segue, da scrutinarsi in via preliminare in ragione dell'opportunità di una decisione fondata sulla ragione più liquida (Cass. ss.uu. 26242/2014).


Con il secondo motivo, si denuncia *violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge 194/1978 e degli artt. 1218, 1223, 1226, 2727, 2729 c.c.*

Il motivo è infondato.

Va, in premessa, corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui (f. 14, II-V rigo) si afferma la irrisarcibilità "*del danno che l'adempimento del sanitario non avrebbe potuto evitare, come una nascita che la madre non avrebbe potuto rifiutare*" (il giudice territoriale richiama, in proposito, ma del tutto impropriamente, la sentenza n. 14488 del 2004 di questa Corte).

Il principio così apoditticamente affermato si pone in patente contrasto con il testuale dettato normativo di cui all'art. 6 della legge 194/78, di tal che, decorso il novantesimo giorno dall'inizio della gravidanza, non è conforme a diritto l'affermazione secondo la quale, alla gestante, sarebbe precluso *tout court* "il rifiuto della nascita".

La legittimità dell'interruzione di gravidanza ultratrimestrale è, difatti, espressamente sancita dalla norma poc'anzi citata, che la consente, tra l'altro,



a condizione che siano stati accertati *processi patologici, tra cui quelli relativi e rilevanti anomalie o malformazioni del feto, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna*, come espressamente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12195/1998).

Tanto premesso, e così corretta *in parte qua* l'errata motivazione della sentenza impugnata, osserva il collegio che essa risulta, per altro verso, conforme a diritto nella parte in cui (f. 13) esclude in fatto la sussistenza delle condizioni previste dalla legge in mancanza di prova del grave pericolo per la salute fisica o psichica della signora ^(omissis).

Erra, difatti, parte ricorrente nel ritenere provato *ipso facto* il nesso etiologico tra la mancata informazione e l'intenzione di interrompere la gravidanza, volta che l'originario orientamento di questa Corte (Cass. 6735/2002; Cass. 14488/2004, a mente della quale *risponde a regolarità causale che la gestante, se informata correttamente e tempestivamente sulla gravità delle patologie cui va incontro il nascituro, interrompa la gravidanza*) è stato di recente modificato (Cass. 16754/2012, confermata, sia pur soltanto *in parte qua*, da Cass. ss.uu. 25767/2015) nel senso che l'onere della prova di tale nesso grava sulla gestante, onere della prova che, va aggiunto, risulta tanto più pregnante nell'ipotesi, quale quella di specie, di aborto ultratrimestrale.

Le considerazioni, del tutto generiche (oltre che prive del necessario requisito della autosufficienza) svolte in argomento dal ricorrente al folio 15 dell'odierno atto di impugnazione non sono idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, che, con argomentazioni scovre da vizi logico-giuridici, ha escluso

la sussistenza in atti della prova del grave pericolo per la salute della gestante sulla base di apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede.

Al rigetto del motivo in esame, ed alla conferma della sentenza impugnata, consegue l'assorbimento delle restanti censure (relative al diritto *iure proprio* al risarcimento del bambino malformato ed alla asserita responsabilità del dott. (omissis)) e del ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in questa sede, per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non espressamente censurate dinanzi a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.

Così deciso in Roma, li 5.7.2017

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 GEN 2018
Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BATTISTA